

Verbale di udienza in data 21 febbraio 2024

Alla udienza del 21 febbraio 2024, alle ore 16,45, è data lettura in udienza del dispositivo e della contestuale motivazione che, scritta su sei facciate, costituisce parte integrante del verbale di udienza ai sensi degli artt. 429 e 437 cpc

Il giudice

Roberto Parziale

RGAC 32378 ANNO 2021

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DODICESIMA CIVILE

Il giudice dott. PARZIALE Roberto

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. **32378** del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno **2021** discusso alla udienza di cui all'articolo 437 cpc del 21 febbraio 2024 e vertente

TRA

Parte_1 (**cf** *C.F._1*), elettivamente domiciliato in Roma, via di San Godenzo n. 15 presso lo studio dell'avv. Tullia Torresi che la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione in appello depositato telematicamente

APPELLANTE

E

Controparte_1

APPELLATA CONTUMACE

Oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione in materia di circolazione stradale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato l'appellante ha proposto gravame innanzi al Tribunale di Roma per la riforma della sentenza n. 20041/2020 del giudice di pace di Roma, con la quale è stata respinta l'opposizione proposta avverso la ordinanza ingiunzione prefettizia n. n. 91200005376 emessa in data 17 aprile 2020 e notificata il 26 giugno 2020 con la quale era stato respinto il ricorso proposto avverso il verbale di accertamento n. 13191996041 elevato in data 12 dicembre 2019 per sosta su marciapiedi ai sensi dell'art. 158, comma 1 del codice della strada.

A sostegno del ricorso in opposizione dinanzi al Giudice di pace l'appellante aveva dedotto il fatto che la infrazione era stata elevata poiché il veicolo, utilizzato per portare a scuola la figlia disabile titolare del relativo contrassegno, in quanto i posti per disabili presenti erano già occupati e non vi erano altri posti disponibili e lasciato in sosta con esposto il contrassegno per disabili.

Ha dedotto la liceità del parcheggio in quanto non vi erano altri posti disponibili per disabili ed in quanto l'articolo 11 del d.P.R. 24 luglio 1996 n. 503 autorizzava il parcheggio dei veicoli utilizzati dai portatori di disabilità anche quando non era consentita la sosta o la fermata ponendo quale unico limite il grave intralcio al traffico.

Si era costituita CP_2, delegata dal Prefetto di Roma, chiedendo la riezione della opposizione in quanto il tipo di infrazione commessa non rientrava tra quelle per le quali era consentita la deroga.

Il giudice di Pace di Roma, con sentenza n. 20041/2020, ha respinto la opposizione in quanto il verbale di accertamento faceva piena prova fino a querela di falso ed il parcheggio sul marciapiede era da considerarsi idoneo a recare intralcio al transito di pedoni tra i quali minori e diversamente abili.

Ha proposto appello lo **Pt_I** lamentando la erroneità della decisione in quanto nel corso del giudizio aveva provato la circostanza che la figlia fosse titolare di permesso per portatore di handicap e che quel giorno la stessa era andata nella scuola dinanzi alla quale era stata elevata la contravvenzione essendo stato necessario lasciare il veicolo in sosta sul marciapiede per poter accompagnare la figlia a scuola, difficoltà, peraltro, già evidenziata al Comune al quale era stata chiesta la istituzione di un posto finalizzato alla figlia dinanzi alla scuola.

Ha ribadito la violazione del d.P.R. 503/1996 in quanto per effetto della generale autorizzazione alla deroga alle disposizioni in materia di sosta al veicolo era consentita la sosta sul marciapiede non sussistendo intralcio per il traffico.

Nel giudizio di appello la **CP_I** non si è costituita ed è stata dichiarata contumace.

La causa, acquisito il fascicolo di primo grado, mutato il rito, dovendo essere utilizzato per l'appello il medesimo rito previsto per il giudizio di primo grado svoltosi ai sensi degli art. 6 e 7 del d.lgs.150/2011, è stata discussa alla udienza del giorno 21 febbraio 2024 ai sensi dell'articolo 437, e decisa sulle conclusioni precisate come in atti al termine della discussione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è infondato e deve essere respinto.

Premesso che nel verbale di rilevazione della infrazione non viene fatto cenno del fatto che sul veicolo in sosta sul marciapiede fosse effettivamente esposto il contrassegno allegato nel giudizio (Cass. Sez. I, 5 luglio 2004, n. 8425) e che tale circostanza non è stata oggetto di prova anche se non oggetto di specifica contestazione da parte di **CP_2**, occorre esaminare la possibile estensione della deroga prevista dall'articolo 11 del d.P.R. 503/1006 ed in particolare se tale disposizione costituisca una deroga generale a tutte le previsioni di divieto di sosta e fermata previste dal codice della strada e se l'unico limite alla

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA
XII SEZIONE CIVILE

droga sia costituita dall'intralcio per il traffico ed in tale ultimo caso se in tale formula debba intendersi anche la libera circolazione di tutti i soggetti al di fuori della sede stradale.

Sotto questo aspetto la corte di cassazione ha ritenuto che anche le persone detentrici del contrassegno di cui all'art. 12 del d.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, relativo ai veicoli al servizio delle persone disabili, devono rispettare i divieti di circolazione e di sosta direttamente riconducibili alla legge (o a regolamenti integrativi aventi carattere di generalità), poiché l'art. 11, comma primo, del d.P.R. citato consente la circolazione e la sosta in deroga soltanto allorché il divieto sia stato stabilito con un apposito provvedimento dell'autorità competente, la quale abbia altresì esercitato il potere, altrettanto discrezionale, di autorizzare la fermata, la sosta o la circolazione dei veicoli in questione, previa valutazione dell'insussistenza di grave intralcio al traffico. (Cass. Sez. II, 21 luglio 2012, n. 2490)

Tale orientamento è stato, poi, confermato dalla sentenza della corte di cassazione secondo la quale il rilascio del permesso di sosta nelle aree riservate attribuisce al titolare una posizione di interesse legittimo ad avvalersi degli spazi riservati, ma non abilita, ove questi non possano essere utilizzati, alla violazione indiscriminata delle normali regole della circolazione stradale in tema di arresto e sosta dei veicoli (Cass. Sez. III, 30 novembre 2015, n. 24353).

Per quanto riguarda specificamente la deroga di cui all'articolo 11 del d.P.R. 503/1996 la corte di cassazione ha ritenuto che anche coloro che utilizzano gli autoveicoli per il trasporto delle persone invalide, in possesso dello specifico contrassegno, devono rispettare i divieti imposti dall'art. 158 d. lgs. (nella specie il divieto di fermata e sosta su area riservata allo stazionamento di bus di cui al comma 2 lett. d) della norma citata), per la presunzione accordata dal legislatore di intralcio e pericolo per la circolazione nel caso delle specifiche violazioni; peraltro il combinato disposto degli artt. 3, 4, 5 e 6 del d.P.R. n. 384 del 1978, concernente il regolamento di esecuzione dell'art. 27 della legge 118 del

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA
XII SEZIONE CIVILE

1971, riguardante l'abolizione delle barriere architettoniche e delle situazioni emarginanti al fine di facilitare la vita di relazione alle persone con problemi di movimento, prevede espressamente che per i veicoli al servizio di persone invalide devono essere accordate tutte le facilitazioni nello spostarsi e nel sostare nei centri abitati a condizione che detti veicoli non costituiscano grave intralcio al traffico ed effettive situazioni di pericolosità che sono, tra l'altro, tutti quei comportamenti tenuti in violazione dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 158 citato, il che é indicato anche nello specifico avviso riportato nella parte posteriore degli stessi permessi per disabili. (Cass. Sez. II, 22 gennaio 2008, n. 1272)

Nel caso di specie l'articolo 158, comma 1 del codice della strada, norma citata nel verbale di accertamento quale violazione, prevede alla lettera h) il divieto di fermata e la sosta .. h) sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione.

Di conseguenza la sosta sul marciapiede rientra tra le ipotesi già individuate di situazione di intralcio del traffico, dovendosi intendere per tale anche quello pedonale, considerato che anche i pedoni sono soggetti alla disciplina del codice della strada, ed il parcheggio sul marciapiede determina la limitazione dell'utilizzo dello stesso da parte dei pedoni, tra i quali rientrano anche le categorie protette che devono avere la possibilità del libero utilizzo dello stesso.

Deve, pertanto essere respinto l'appello e confermata la sentenza del Giudice di pace n. 20041/2020 previa integrazione della motivazione.

Nulla per le spese

Ritiene il giudicante che debba essere applicata la maggiorazione di cui alla legge 228/2012.

P Q M

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA
XII SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Roma respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del giudice di pace di Roma n. 20041/2020 previa integrazione della motivazione.

Nulla per le spese.

Dà atto della applicabilità al presente giudizio del disposto di cui all'articolo 13, comma 1 quater, del T.U. 30 maggio 2002 n. 115 in materia di spese di giustizia.

Roma, così deciso il giorno 21 febbraio 2024 mediante lettura in udienza del dispositivo e della contestuale motivazione scritta su sei facciate ai sensi degli articolo 429 e 437 cpc.

Il Giudice

(Roberto Parziale)